

**STATUTO DELLA "SOCIETÀ ITALIANA DI ASSISTENZA SANITARIA"**

in forma abbreviata "SIDAS"

**ART. 1 - Costituzione, sede e durata**

La Società Italiana di Assistenza Sanitaria in forma abbreviata "SIDAS" è libera, apartitica, aconfessionale, senza finalità sindacali, autonoma nei confronti delle altre società o associazioni.

È costituita a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile ed in applicazione del Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017 una Società tecnico-scientifica della professione di assistente sanitario denominata "SOCIETÀ ITALIANA DI ASSISTENZA SANITARIA - SIDAS".

la sede legale è in Duino Aurisina (TS), Sistianiana n. 34/E CAP 34011. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può istituire sedi locali, operative o di rappresentanza in altro indirizzo, purché in Italia; tale previsione non è da considerarsi modifica statutaria. La durata della Società è illimitata.

Fanno parte della Società, previa apposita manifestazione di volontà espressa anche attraverso il relativo modulo di adesione, oltre ai Soci fondatori, i Soci che vi aderiranno successivamente avendone i requisiti.

Il fondo sociale è costituito dall'ammontare una tantum delle quote di partecipazione versate da ciascuno dei Soci fondatori all'atto della costituzione della Società, nonché da eventuali contributi versati da Enti pubblici o privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto d'interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, Regionale o delle Province Autonome, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Il fondo sociale è destinato a garantire le obbligazioni assunte dalla Società verso i terzi. Nel caso in cui ciò comporti una depauperazione del fondo, comunque non superiore all'ammontare del fondo stesso, l'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo stabilirà le modalità e i termini di un suo eventuale reintegro.

Alla Società potranno aderire, non in qualità di Soci, ma come Partner Associati per associazioni temporanee di scopo, ulteriori partecipanti previa stipula di appositi protocolli di intesa.

Analogamente la Società potrà aderire come Partner Associato ad associazioni temporanee di scopo con altri soggetti operanti nel settore scientifico e culturale di interesse, previa stipula di appositi protocolli di intesa.

L'attività della Società deve tendere all'autosufficienza della gestione, senza fini di lucro ed è caratterizzata da autonomia scientifica nel rispetto della Deontologia professionale sanitaria e dei diritti e interessi legittimi dei Soci fondatori.

Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati nelle



**Luca Gaspare Grimaldi**  
**Notaio**

iniziative che formano oggetto dell'attività della Società.

#### **ART. 2 - Finalità**

La Società ha come finalità generali e costitutivamente fondanti, la promozione della salute, il progresso scientifico e culturale nel campo della assistenza sanitaria, la valorizzazione e il potenziamento della cultura della prevenzione, della promozione e dell'educazione per la salute; la promozione dell'attività sanitaria rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività; lo studio dei bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero sotto i profili culturale, formativo, scientifico, professionale, giuridico, deontologico e sociale; l'organizzazione il funzionamento dei servizi sanitario-sociali.

La Società agisce autonomamente o in collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le aziende sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie italiane e internazionali.

In particolare la Società svolge attività di studio e analisi per:

- a. la prevenzione, promozione ed educazione per la salute;
- b. l'individuazione dei bisogni di salute e la definizione delle priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero;
- c. la programmazione della governance socio-sanitaria, dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, della gestione delle risorse umane, tecnologiche, informative e finanziarie;
- d. il rafforzamento di rapporti di collaborazione con le istituzioni a livello nazionale, regionale e locale, con le Autonomie locali, i soggetti del sistema socio-sanitario e Università;
- e. l'identificazione dei bisogni di salute mediante la valutazione dei dati epidemiologici e socio-culturali, l'individuazione dei fattori biologici e sociali di rischio e la formulazione di proposte per la loro eliminazione o riduzione;
- f. la progettazione, programmazione, attuazione e valutazione degli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona;
- g. la valutazione delle condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite e dell'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo e gestione della relativa profilassi vaccinale;
- h. le metodologie di comunicazione, i programmi e le campagne per la promozione dell'educazione sanitaria;
- i. la definizione delle metodologie di educazione sanitaria per operatori sanitari e scolastici;
- j. i programmi di pianificazione familiare sanitaria, sessuale e socio-affettiva;

- k. gli interventi a sostegno della famiglia, le risorse di rete e i programmi di terapia per la famiglia;
- l. le attività sanitarie organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali sia ospedaliere, e dei progetti obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;
- m. la valutazione e il miglioramento della qualità delle prestazioni dei servizi sanitari, e i livelli di gradimento da parte degli utenti;
- n. le iniziative a tutela dei diritti dei cittadini, in relazione alla promozione della salute;
- o. la promozione e l'attivazione delle attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente dei soci anche con programmi di educazione continua al fine di elevarne la professionalità e le competenze scientifiche, tecniche, digitali e manageriali;
- p. la storia dell'assistenza sanitaria e dell'etica professionale;
- q. il potenziamento e la progettazione delle tecniche e degli strumenti operativi;
- r. l'analisi delle funzioni dell'assistente sanitario nei diversi contesti operativi (pubblici e privati) e delle relative assunzioni di responsabilità;
- s. i programmi di studio e l'attivazione di corsi per il personale di supporto all'assistente sanitario;
- t. il sostegno formativo per le attività didattiche, informative, di consulenza e di ricerca;
- u. il potenziamento delle funzioni tutoriali e di coordinamento nella formazione di base, complementare e permanente;
- v. la progettazione e sviluppo di percorsi di alta formazione, per il potenziamento della collaborazione tra Università e altre istituzioni pubbliche e private, e le varie realtà operative;
- w. la realizzazione in autonomia o in collaborazione con altre società e organismi scientifici, di studi e ricerche con predisposizione di documenti tecnici di indirizzo e programmazione, manuali, linee-guida, protocolli operativi e procedure.

La Società non può svolgere attività diverse da quelle dianzi elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

### **ART. 3 - Articolazione territoriale**

La Società ha carattere nazionale ed è articolata in sedi operative o di rappresentanza su base regionale o provinciale.

### **ART. 4 - Soci**

Possono aderire alla Società esclusivamente gli abilitati all'esercizio della professione di Assistente sanitario. I soci si distinguono in a) soci fondatori: coloro che hanno

sottoscritto l'atto costitutivo;

b) i soci ordinari;

c) i soci onorari: le persone che si siano particolarmente distinte con studi e ricerche nei vari campi di cui al precedente art. 2;

hanno diritto al solo elettorato attivo;

d) i soci residenti all'estero: iscritti in apposito elenco. Chi intende aderire deve farne domanda indirizzata al Presidente della Società; la verifica dei requisiti è a carico del Consiglio all'atto dell'esame della domanda di ammissione. L'iscrizione si perfeziona con la corresponsione della quota sociale annuale determinata dall'Assemblea. Il Consiglio, in casi eccezionali, con adeguata motivazione, può sospendere l'esecutività dell'ammissione.

L'adesione alla Società è annuale, automaticamente rinnovata in assenza di recesso, richiedibile in qualunque momento. Ogni nuovo socio si impegna ad accettare senza riserve lo statuto. I soci hanno diritto di votare in Assemblea; di essere eletti alle cariche sociali; di essere informati sulle attività della Società. La partecipazione del socio è subordinata al versamento della quota sociale.

#### **Art. 5 - Quote**

L'importo della quota associativa relativa ad ogni anno solare è stabilito dall'Assemblea convocata per l'approvazione dei bilanci. È annuale, non trasferibile, non restituibile in caso di recesso, di estinzione e di perdita della qualità di socio.

#### **ART. 6 - Perdita della qualità di Socio**

La qualità di Socio si perde per morte, recesso o esclusione. I Soci possono sempre recedere dalla Società, dandone comunicazione scritta al Presidente. La qualità di socio non è trasmissibile e nessun diritto possono vantare i soci ed i loro eredi sul patrimonio della Società, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

L'esclusione dalla Società può essere disposta:

in caso di perdita dei requisiti di iscrizione;

in caso di grave violazione delle disposizioni del presente Statuto o delle regole deontologiche della professione di Assistente sanitario, se accertate con decisione anche non passata in giudicato;

in caso di mancato versamento della quota associativa, entro due mesi dalla scadenza e comunque decorsi invano dieci giorni dal successivo invito a provvedere.

I provvedimenti di cui sopra sono assunti dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti con voto a scrutinio segreto.

L'esclusione del Socio deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti, inviata dal Presidente della Società o, in caso di contestazione diretta al Presidente, dal Presidente del Collegio dei Probiviri, con l'invito al

Socio a presentare le proprie controdeduzioni entro i dieci giorni successivi alla ricezione della contestazione.

L'esclusione ha effetto immediato e deve contenere le motivazioni in base alle quali l'esclusione è stata deliberata. Qualora l'escluso non condivide le ragioni dell'esclusione, può adire il Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata A.R. o tramite PEC, inviata nella sede della Società entro i trenta giorni successivi al ricevimento della notizia

dell'esclusione. I Probiviri si riuniscono entro quindici giorni dalla notifica della richiesta del Socio ricorrente. Qualora il Collegio dei Probiviri rigetti l'impugnazione, è ammesso ricorso all'Assemblea per la reintegrazione nella qualità di Socio; in ogni caso l'esclusione del Socio è soggetta a ratifica da parte dell'Assemblea.

#### **ART. 7 - Organi della Società**

Gli Organi della Società sono:

l'assemblea dei Soci

il presidente

il vice presidente

il segretario

il consiglio

il comitato scientifico

il comitato etico

il comitato formativo

il comitato informativo

il revisore dei conti

il collegio dei probiviri

i referenti delle sedi operative o di rappresentanza

l'addetto stampa e alle pubbliche relazioni.

La società garantisce a tutti i soci metodi di elezione democratica degli organi, con votazione a scrutinio segreto e partecipazione diretta o indiretta alla elezione. Tutte le cariche devono durare tre anni; un mandato non può essere rinnovato per più di una volta. Non possono essere nominati quali legali rappresentanti o amministratori soggetti che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione, né coloro che versino in una situazione di conflitto di interessi.

Gli eletti alle cariche della Società devono garantire autonomia e indipendenza e non devono avere conflitti di interesse nell'esecuzione del loro mandato. Nel caso in cui, con riferimento ad una specifica deliberazione, insorga un conflitto di interesse, il componente è tenuto ad astenersi sia dalla partecipazione alla discussione, sia dalla votazione.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

#### **ART. 8 - Assemblea dei Soci**

L'assemblea è costituita dai Soci iscritti e in regola con il versamento della quota annuale.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria: almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e quando ne faccia richiesta un numero di Soci pari a due terzi degli iscritti. L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria per: approvare e modificare lo Statuto della Società; deliberare lo scioglimento della Società e la devoluzione del suo patrimonio.

In prima convocazione è validamente costituita dai due terzi (2/3) dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto previsto agli artt. 23 e 24 del presente statuto.

L'Assemblea viene convocata, a mezzo di posta elettronica e con pubblicazione sul sito istituzionale, dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della prima e seconda convocazione.

#### **ART. 9 - Attribuzioni dell'Assemblea**

In apertura di Assemblea vengono nominati un Presidente ed un segretario di Assemblea.

Il Presidente di Assemblea ne cura il corretto andamento, lo svolgimento dei punti all'ordine del giorno, il rispetto dei tempi e firma il verbale.

Il Segretario di Assemblea verifica il numero dei presenti aventi diritto, ne cura il verbale e lo firma congiuntamente al presidente.

Spetta all'Assemblea:

- approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
- nominare il Consiglio;
- nominare il Revisore dei conti;
- nominare i Proviviri;
- discutere, e deliberare ove necessario, sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- determinare annualmente l'importo della quota associativa.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei componenti in modo palese tranne la nomina delle cariche sociali che devono essere assunte con votazione a scrutinio segreto.

#### **ART. 10 - Il Presidente**

Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Consiglio; indice le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche elettive prima della scadenza del relativo mandato; rappresenta ad ogni effetto di legge la Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; ha facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie ed amministrative, transigere, conciliare e nominare avvocati.

Tali poteri spettano al Vice Presidente in caso di dimissioni, assenza o temporaneo impedimento del Presidente.

#### **ART. 11 - Il Consiglio - composizione**

Il Consiglio Direttivo è composto dai consiglieri eletti in

numero non inferiore al numero delle regioni e provincie autonome rappresentate, al suo interno distribuisce gli incarichi societari nominando il presidente, il vice Presidente, il tesoriere.

I Consiglieri e titolari di incarichi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato. In caso di decadenza di uno o più consiglieri, da qualsiasi causa essa dipenda, sono sostituiti da quel Socio o quei Soci che nelle elezioni assembleari hanno seguito in graduatoria gli eletti; in caso di parità di voti, verrà data la preferenza al Socio più anziano di età.

Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio comportano la decadenza dell'intero organo. In questo caso si renderà necessario convocare, entro tre mesi, l'Assemblea al fine di provvedere all'elezione del nuovo Consiglio.

#### **ART. 12 - Attribuzioni del Consiglio**

Il Consiglio è l'organo deputato alla attuazione e gestione delle attività previste dall'art. 2 del presente statuto.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del Presidente, ed ogni qualvolta sia necessario o richiesto da almeno tre consiglieri. Il Consiglio delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell'Assemblea, spettando ad esso tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società. In particolare,

- predispone il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;

- redige la relazione annuale sulle attività svolte dalla Società;

- dà corso agli indirizzi ed alle deliberazioni dell'Assemblea;

nomina, al suo interno:

- i delegati delle sedi operative o di rappresentanza;

- i delegati per la supervisione e l'indirizzo delle commissioni;

- i delegati alle funzioni organizzative o altre che si rendessero necessarie;

nomina, tra i soci non componenti il Consiglio:

- il Segretario, su proposta del Presidente;

- i componenti del Comitato Scientifico, Etico, Formativo e Informativo e i rispettivi coordinatori;

- affida incarichi anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla categoria, per l'organizzazione delle attività associative;

- predispone il Regolamento della Società.

#### **ART. 13 - Funzionamento del Consiglio**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la

maggioranza dei suoi membri con diritto di voto e la partecipazione può essere anche con modalità telematica; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con potere di voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 14 - Segretario**

Il Segretario del Consiglio ha il compito di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi; in particolare: provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soci; disbriga le pratiche burocratiche; redige e conserva i verbali delle riunioni e delle assemblee; è responsabile della custodia e dell'ordine degli atti d'ufficio.

Nell'espletamento del proprio incarico il Segretario può essere coadiuvato da soci volontari.

#### **ART. 15 - Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico ha lo scopo di svolgere le attività di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Valuta la correttezza scientifica degli elaborati. Formula proposte al Consiglio in tema di ricerca ed informazione scientifica.

Il Comitato è composto da un numero variabile da 3 a 9 componenti.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta al mese, occorrendo anche in modalità telematica.

Il Coordinatore del Comitato Scientifico relaziona e documenta l'attività svolta al Referente in Consiglio o al Presidente quando richiesto.

#### **Art. 16 - Comitato Etico**

Il Comitato Etico ha la funzione di studio della deontologia professionale; della valutazione, approvazione e monitoraggio delle impostazioni e modalità degli studi osservazionali, epidemiologici, di ricerca e delle attività di formazione e informazione.

Il Comitato Etico ha anche la funzione di studio della storia dell'assistenza sanitaria e della legislazione sanitaria.

Il Comitato etico è composto da un numero variabile da 3 a 9 componenti.

Il Comitato Etico si riunisce almeno una volta al mese, occorrendo anche in modalità telematica.

Il Coordinatore del Comitato Etico relaziona e documenta l'attività svolta al Referente in Consiglio o al Presidente quando richiesto.

#### **Art. 17 - Comitato Formativo**

Il Comitato Formativo ha la funzione di progettazione, programmazione, attuazione e verifica delle attività di aggiornamento e formazione per i soci.

Il Comitato è composto da un numero variabile da 3 a 9



componenti.

Il Comitato Formativo si riunisce almeno una volta al mese, occorrendo anche in modalità telematica.

Il Coordinatore del Comitato Formativo relaziona e documenta l'attività al Referente in Consiglio o al Presidente quando richiesto.

#### Art. 18 - Comitato Informativo

Il comitato informativo ha il compito del mantenimento evolutivo del sistema di gestione della banca dati sociale; della gestione dell'archivio e della digitalizzazione degli atti e degli studi prodotti;

della produzione e gestione delle pagine web pubblicate sul sito della società; della digitalizzazione e pubblicazione degli atti e della documentazione di corredo ai provvedimenti associativi in ragione delle attività effettuate e cura la pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti.

Il Comitato è composto da un numero variabile da 3 a 9 componenti.

Il Comitato Informativo si riunisce almeno una volta al mese, occorrendo anche in modalità telematica.

Il Coordinatore del Comitato Informativo relaziona e documenta l'attività al Consiglio direttivo o al Presidente quando richiesto.

#### **ART. 19 - Il Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea.

La carica non è compatibile con altre cariche previste dal presente Statuto.

Al Revisore spetta di vigilare sul buon andamento della gestione economica-finanziaria della Associazione e sul rispetto delle leggi.

Il Revisore dei conti ricopre le seguenti funzioni: controllare la cassa; controllare i documenti contabili e la contabilità; controllare i rendiconti annuali; redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Revisore dei Conti può prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo senza però partecipare al voto.

#### **ART. 20 - Il Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea, di cui uno con funzione di Presidente, tra Soci di onorata e comprovata esperienza. Dura in carica tre anni e viene convocato ogniqualvolta sussistano dei contrasti tra Soci in merito all'interpretazione dello statuto, alla necessità di esercitare la funzione disciplinare nei confronti dei Soci.

Secondo la gravità commessa, i provvedimenti derivanti dall'inadempimento possono essere:

- ammonizione;
- censura;
- esclusione.

Il Collegio dei Probiviri elabora un regolamento disciplinare entro novanta giorni dalla sua costituzione; in difetto, operano le norme disciplinari in uso per i dipendenti pubblici del settore sanitario in quanto compatibili.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia previa richiesta di intervento da parte di un componente del Consiglio Direttivo, al quale la questione può essere sottoposta da qualunque soggetto; avverso la pronuncia del Collegio dei Probiviri ed in ogni caso avverso l'esclusione dall'Associazione è ammesso ricorso del Socio all'Assemblea mediante atto scritto da presentare al Presidente dell'Associazione entro trenta giorni

dalla data di ricevimento della comunicazione della pronuncia del Collegio dei Probiviri.

#### **ART. 21 - Patrimonio e proventi dell'Associazione**

Il patrimonio e i proventi della Associazione sono costituiti da:

- quote di iscrizione e/o contributi versati dai soci;
- redditi patrimoniali o proventi derivanti da iniziative sociali o

dalla cessione di servizi inerenti attività di ricerca e di formazione;

- donazioni, legati, contributi privati;
- sovvenzioni o contributi di Enti pubblici;
- beni mobili ed immobili di proprietà;
- fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- fondi derivanti da progetti, anche europei.

È fatto espresso divieto di distribuire in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che le destinazioni siano imposte dalla legge.

#### **ART. 22 - Esercizio sociale e bilanci**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sono predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

#### **ART. 23 - Modifiche statutarie**

Per le modifiche del presente Statuto l'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti almeno i due terzi (2/3) degli iscritti.

Le modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **ART. 24 - Scioglimento**

Lo scioglimento della Società è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci. In caso di approvazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

Il patrimonio della Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 25 - Obblighi di pubblicazione**

L'Associazione pubblica sul proprio sito, costantemente aggiornandoli:

- l'attività scientifica;
- i bilanci consuntivi e quelli preventivi;
- le nomine delle cariche sociali e di eventuali incarichi retribuiti;
- il presente Statuto, nonché gli eventuali regolamenti interni;
- l'elenco dei Soci.

**Art. 26 - Logo**

Il logo dell'associazione, ideato e registrato dal socio Gianni Paussi, viene dato dallo stesso in concessione d'uso. L'utilizzo del logo da parte di enti esterni, in qualsiasi forma compresa la stampa di materiale divulgativo, o nel corso di manifestazioni, deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente dell'associazione previa comunicazione scritta di tutti i termini di utilizzo.

**ART. 27 - Rinvio**

Per quanto non previsto espressamente da questo Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

F.to: Gianni Paussi

Luca Gaspare Grimaldi notaio (impronta del sigillo)

